

STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI

Varese, 22.12.2021

News n. 6/2021 – NOVITÀ DAL 1° GENNAIO 2022

Si riportano di seguito le novità più significative decorrenti dal 1° gennaio 2022.

.=.=.=.=.

Lettere di intento ricevute

Per l'emissione di fatture elettroniche non imponibili ai sensi dell'art. 8, c.1, lett. c) del Dpr. 633/72, nei confronti di un esportatore abituale e da trasmettere al sistema SDI, dal 1° gennaio 2022 il provvedimento prot. n. 293390/2021 del 28.10.2021 dell'Agenzia delle entrate richiede le seguenti indicazioni nel file xml della fattura elettronica:

- campo 2.2.1.14 “Natura”: **codice specifico N.3.5** “non imponibile a seguito di dichiarazioni di intento”
- blocco 2.2.1.16 “Altri dati gestionali”
 - a) nel campo 2.2.1.16.1 **“Tipo Dato”**: riportare la dicitura **“INTENTO”**
 - b) nel campo 2.2.1.16.2 **“Riferimento testo”**: riportare il **protocollo di ricezione della dichiarazione di intento e il suo progressivo** separato dal segno “-“ oppure dal segno “/”
 - c) nel campo 2.2.1.16.4 **“Riferimento data”**: riportare la **data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate** e contenente il protocollo della dichiarazione di intento.

.=.=.=.=.

Riduzione limite contante

A partire dal 1° gennaio 2022 sarà applicato il limite di € 999,99 ai trasferimenti di denaro contante a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche).

Il divieto scatterà già quindi per importi uguali a € 1.000,00.

Alle violazioni relative a tale disciplina si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a € 50.000.

.=.=.=.=.=.

Lavoratori autonomi occasionali: nuovi adempimenti

I nuovi obblighi disposti in capo ai lavoratori autonomi occasionali hanno la finalità di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale.

Viene disposto l'obbligo, da parte dei committenti, di comunicare l'avvio dell'attività dei soggetti inquadrati come lavoratori autonomi occasionali. La comunicazione, da effettuare preventivamente rispetto all'avvio dell'attività lavorativa richiesta, dovrà essere inviata all'Ispettorato del lavoro, territorialmente competente, mediante sms o posta elettronica.

La mancata o ritardata comunicazione circa l'avvio dell'attività in oggetto comporterà l'applicazione in capo al committente di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2.500,00 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale coinvolto.

Attenzione quindi al rispetto dei requisiti essenziali che dovrà avere un rapporto di lavoro autonomo occasionale.

.=.=.=.=.=.

Interessi legali dal 1°.01.2022

Con il DM 13/12/2021, pubblicato sulla G.U. del 15/12/2021, la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. è stata fissata all'1,25% in ragione d'anno a decorrere dal 1°.01.2022.

.=.=.=.=.=.

Aiuti di Stato: autodichiarazione

È stato firmato il D.M. mef sulle modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti di Stato previsti dal Temporary Framework. I contribuenti dovranno presentare all'Agenzia delle Entrate una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente a oggetto il rispetto dei requisiti e dei massimali di aiuto.

Tuttavia, è ancora necessario un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate per indicare termini, modalità e contenuti dell'autodichiarazione.

.=.=.=.=.=.

Contributi pubblici

Le società di capitali, come noto, che ricevono erogazioni pubbliche di importo complessivo effettivamente erogato nel singolo esercizio superiore ad € 10.000,00 sono tenute ad assolvere ad un obbligo informativo di cui all'art. 1, cc. 125-129 L. n. 124/2017 nella nota integrativa al bilancio d'esercizio.

Le società di persone, ditte individuali, non essendo tenute al deposito del bilancio di esercizio, assolvono a tale obbligo tramite pubblicazione entro il 30 giugno di ogni anno sul proprio sito Internet.

In caso di violazione è previsto uno specifico regime sanzionatorio che risulta sospeso per il 2021. L'art. 11-sexiesdecies del DL 52/2021, inserito in sede di conversione nella L. 87/2021 ha stabilito, infatti, che per l'anno 2021 il termine è prorogato al 1°.01.2022.

Contributi da segnalare

Devono essere fornite le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti in denaro o in natura, non aventi "carattere generale" e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria erogati nell'esercizio da Pubbliche Amministrazioni.

.=.=.=.=.

Nomina amministratori nelle S.p.A., S.r.l. e cooperative

L'art. 6 del D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 183, **vigente a decorrere dal 14.12.2021**, in merito alla nomina di amministratori prevede che la stessa sia preceduta dalla presentazione da parte degli amministratori che intendono essere nominati di una dichiarazione attestante l'inesistenza in capo agli stessi delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.

I verbali di assemblea di nomina degli amministratori dovranno quindi riportare la dichiarazione di inesistenza di cause di ineleggibilità che la società ha ricevuto anteriormente alla nomina.

.=.=.=.=.

NOVITÀ D.L. 146/2021 (c.d. decreto “fisco-lavoro”)

Di seguito si riportano le principali novità apportate in sede di conversione in legge del D.L. 146/2021.

Disciplina del c.d. “Esterometro”

Si richiama la circolare News n. 5_2021 “Esterometro – Dal 2022 sostituito con l’invio allo SDI” per precisare che in sede di conversione del DL 146/2021 è stata differita dall’1.01.2022 all’1.07.2022 l’efficacia delle modifiche al c.d. “esterometro”.

Pertanto, la comunicazione delle operazioni con soggetti non stabiliti ai fini Iva in Italia dovrà essere effettuata in via obbligatoria dall’1.07.2022 mediante il Sistema di Interscambio adottando il formato della fattura elettronica.

Contabilità di magazzino

I parametri, il cui superamento determina in capo ai soggetti in contabilità ordinaria l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, sono stati convertiti da lire ad euro e sono stati lievemente modificati.

In particolare, le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute a partire dal secondo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente:

- l’ammontare dei ricavi è superiore a euro 5.164.000 (anziché 10 miliardi di lire pari a euro 5.164.568,99); e contemporaneamente
- il valore complessivo delle rimanenze è superiore a euro 1.100.000 (anziché 2 miliardi di lire pari a euro 1.032.913,80).

Non imponibilità iva per i trasporti internazionali di beni

Il DL 146/2021 convertito prevede che nell’ambito dei trasporti internazionali di beni ai quali si applica il regime di non imponibilità iva di cui all’art. 9 c. 1 n. 2 del Dpr 633/72 non rientrano i servizi di trasporto resi a soggetti diversi da:

- esportatore
- titolare del regime di transito
- importatore
- destinatario dei beni
- prestatore dei servizi di cui all’art. 9 c. 1 n. 4 del Dpr 633/72

La nuova disposizione decorre dall’1.01.2022.

Non imponibilità iva per le cessioni di beni anti-covid alla Commissione Europea

Viene introdotto il regime di non imponibilità Iva per le cessioni di beni effettuate nei confronti della Commissione europea o di un'agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell'Unione europea, qualora la suddetta Commissione, agenzia o organismo acquisti tali beni o servizi nell'ambito dell'esecuzione dei propri compiti al fine di contrastare la pandemia da COVID-19.

Restano esclusi da tale regime i beni e i servizi acquistati e utilizzati, immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni o prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o agenzia o organismo.

La nuova disposizione decorre dall'1.01.2022.

.=.=.=.=.=.

Tutte le informazioni sono reperibili anche sul nostro sito www.studiocastelli.com.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti.

Cordiali saluti

(Studio Castelli Professionisti Associati)